CAMERA DEI DEPUTATI N. 5262

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DELFINO, NARO

Istituzione della Lega ippica italiana e disposizioni per la promozione del settore ippico nonché in materia di scommesse ippiche

Presentata il 6 giugno 2012

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'ippica italiana versa oggi in condizioni di estrema vulnerabilità, in quanto non più in grado di finanziarsi in modo sufficiente e autonomo e soggetta a decisioni esterne al sistema.

La presente proposta di legge si propone di attuare una profonda ristrutturazione del comparto ippico e dell'allevamento equino, nel quale l'Italia si colloca tra i primi Paesi produttori di cavalli di razza, con l'obiettivo di rilanciare l'impresa ippica e di salvaguardare l'attività degli oltre cinquantamila addetti complessivamente occupati nella filiera ippica del nostro Paese.

L'articolo 1 istituisce la Lega ippica italiana, di seguito « Lega », associazione tra gli allevatori, i proprietari e le società di gestione degli ippodromi, sottoponendola all'indirizzo, alla vigilanza e al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 2 fissa entro il 30 giugno 2012 il termine entro il quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri essenziali per il funzionamento della Lega nonché gli elementi base della ristrutturazione dell'ippica, in particolare fissando i requisiti che devono possedere gli ippodromi per essere classificati di interesse nazionale o locale.

L'articolo 3 sopprime l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) dal 1° gennaio 2013 e trasferisce le funzioni svolte al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: tali funzioni saranno essenzialmente di indirizzo, con-

trollo e vigilanza della Lega, oltre all'esecuzione della giustizia sportiva di secondo grado.

L'articolo 4 fissa nel 30 settembre 2012 il termine entro il quale la Lega approva il suo statuto (stabilendo, tra l'altro, che il collegio dei revisori dei conti sia presieduto da un membro della Corte dei conti) e nel 31 dicembre dello stesso anno il termine per concludere tutte le attività necessarie per assicurarne la piena operatività.

Il successivo articolo 5 individua le attività che dal 1º gennaio 2013 saranno di competenza della Lega, tra cui l'erogazione dei premi alle corse e dei fondi agli ippodromi, e stabilisce, inoltre, che la Lega fornisce annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito « AAMS », la propria valutazione sull'andamento delle scommesse su base ippica e le indicazioni su eventuali miglioramenti.

L'articolo 6 individua le fonti che alimentano il fondo di dotazione annuale della Lega; le risorse deriveranno:

a) dalle quote associative alla Lega;

b) dalle entrate connesse alle scommesse ippiche (la quota del provento attualmente destinata all'ASSI);

c) dalla cessione dei diritti televisivi;

d) da un contributo erariale temporaneo (previsto esclusivamente fino alla messa a regime della riforma del settore ippico, ossia fino al 31 dicembre 2017), costituito da una quota delle entrate derivanti dal prelievo erariale unico;

e) da un ulteriore contributo erariale pari alle imposte incassate dallo Stato dalle attività di gioco effettuate negli ippodromi;

f) da un contributo erariale pari al 50 per cento delle entrate erariali derivanti dall'introduzione di giochi con vincita in denaro sulle corse su eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche (per l'evidente effetto di « cannibalizzazione » che hanno sulle scommesse ippiche).

L'articolo 7 fissa alcuni essenziali princìpi di funzionamento economico e contabile della Lega: l'obbligo della chiusura in pareggio del bilancio e il divieto di indebitamento con istituti finanziari.

L'articolo 8 prevede, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge, una nuova disciplina delle imposte sulle scommesse ippiche con l'obiettivo di innalzare il livello delle vincite di almeno 5 punti percentuali rispetto alla situazione attuale (portandolo così almeno al 75 per cento della raccolta). In tal modo si rende il prodotto ippico competitivo con gli altri giochi del portafoglio dell'AAMS e si creano le condizioni per la necessaria crescita della raccolta delle scommesse basate sulle corse ippiche.

L'articolo 9 abroga le disposizioni vigenti relative al finanziamento dell'ASSI.

L'articolo 10 destina all'ASSI, per il 2012, il contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, prevede il passaggio, dal 1º gennaio 2013, dei proventi derivanti dalle scommesse ippiche dall'ASSI alla Lega e, infine, sopprime il contributo medesimo dal 2018.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita la Lega ippica italiana, di seguito denominata « Lega », associazione senza fini di lucro sottoposta all'indirizzo, alla vigilanza e al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Alla Lega sono iscritti gli allevatori, i proprietari e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti stabiliti dai decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 2.

ART. 2.

1. Entro il 30 giugno 2012 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti:

a) definisce lo schema dello statuto provvisorio della Lega, prevedendo che nel consiglio direttivo provvisorio vi siano un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di seguito denominata « AAMS »; il rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge la funzione di presidente della Lega fino alla nomina del presidente definitivo secondo la procedura e i criteri previsti dallo statuto definitivo;

b) definisce il contributo obbligatorio per l'iscrizione alla Lega per l'anno 2012; il contributo costituisce il fondo di dotazione per la costituzione della Lega e per l'esecuzione delle attività della Lega;

c) definisce i requisiti di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva che

devono possedere le società di gestione degli ippodromi e gli allevatori per poter essere iscritti alla Lega;

d) definisce lo schema del piano degli investimenti per il miglioramento degli ippodromi che le società di gestione devono presentare congiuntamente alla domanda per la prima iscrizione alla Lega; all'effettiva attuazione degli investimenti previsti nel piano è subordinata la possibilità per le società di gestione di essere iscritte alla Lega a decorrere dal 1º gennaio 2014;

e) definisce i casi in cui eventuali terzi possono essere iscritti alla Lega, stabilendo anche i requisiti economici e soggettivi che devono possedere, nonché le modalità di partecipazione alla Lega dei guidatori, dei fantini e degli altri soggetti della filiera ippica;

f) definisce i requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi di interesse nazionale e locale e delle relative società di gestione;

g) definisce le regole per il funzionamento della giustizia sportiva, prevedendo che essa sia basata sulla clausola compromissoria obbligatoria per tutti i componenti del settore; definisce, altresì, i contenuti essenziali della clausola compromissoria e le modalità della sua sottoscrizione.

ART. 3.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) è soppressa. Le funzioni svolte dall'ASSI sono trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentati e forestali, che le esercita attraverso un'apposita direzione generale. Entro il 30 settembre 2012, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di liquidazione dell'ASSI e del personale trasferito nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di

quello posto in mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Le spese per lo svolgimento delle funzioni trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono poste a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*. A decorrere dal 1º gennaio 2013 lo stesso Ministero è responsabile della definizione e dell'aggiornamento:

a) dei regolamenti tecnici delle corse;

b) dei requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi di interesse nazionale e locale e delle relative società di gestione;

c) dei requisiti economici e soggettivi che devono possedere gli allevatori;

d) dell'approvazione annuale della programmazione delle corse proposta dalla Lega;

e) dei criteri per il controllo dell'*antidoping;*

f) dei criteri per la composizione delle giurie e per la nomina dei presidenti delle giurie;

g) degli indirizzi annuali a cui deve attenersi la Lega e della vigilanza e del controllo sull'operato, anche contabile, della stessa Lega;

h) delle regole per il funzionamento della giustizia sportiva, assicurando l'esecuzione della giustizia sportiva di secondo livello;

i) dell'elenco degli operatori professionali e delle scuderie riconosciute, di cui assicura anche il controllo periodico.

ART. 4.

1. Entro il 30 settembre 2012 la Lega approva lo schema dello statuto definitivo per sottoporlo all'approvazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al parere dell'AAMS; lo statuto prevede che nel consiglio direttivo vi siano

un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e un rappresentante dell'AAMS e che il collegio dei revisori dei conti sia presieduto da un membro della Corte dei conti.

2. Entro il 31 dicembre 2012 la Lega costituisce gli organi previsti dallo statuto, nomina i suoi rappresentanti legali, costituisce la sua struttura organizzativa e stipula i contratti necessari per il funzionamento del settore ippico a decorrere dal 1° gennaio 2013.

ART. 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 la Lega assicura:

a) la definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva, sulla base della programmazione approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 gennaio di ogni anno;

b) la pianificazione e la gestione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico di cui all'articolo 6;

c) la ripartizione del fondo annuale di dotazione, al netto della somma da destinare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tra spese di funzionamento della Lega, spese funzionali allo svolgimento dell'attività ippica, compreso il controllo *antidoping*, spese per la promozione del prodotto ippico, premi alle corse e remunerazione al funzionamento degli ippodromi di interesse nazionale e locale;

d) l'erogazione dei premi delle corse agli aventi diritto nonché la remunerazione agli ippodromi;

e) il coordinamento e l'esecuzione delle attività di *marketing* e di promozione del prodotto ippico;

f) la gestione delle banche dati relative alle gare e delle iscrizioni alle corse;

g) l'esecuzione di ogni servizio amministrativo e tecnico funzionale allo svolgimento delle corse e alla raccolta delle scommesse, compresa la gestione del segnale televisivo, esclusi quelli di competenza degli ippodromi in base ai requisiti e ai criteri che questi devono possedere in relazione alla loro classificazione;

h) la nomina dei componenti delle giurie sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *f)*;

i) la regolare e tempestiva esecuzione dell'attività *antidoping*;

l) la sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori del settore nonché la tempestiva ed efficace esecuzione del primo livello di giudizio disciplinare;

m) il mantenimento dei rapporti con i concessionari per l'ottimizzazione della raccolta delle scommesse.

ART. 6.

1. Il fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2017, è alimentato dalle seguenti risorse:

a) la quota annuale di iscrizione degli associati;

b) la quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza della Lega; la quota è versata mensilmente alla stessa Lega dall'AAMS entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza; l'AAMS risponde dei versamenti alla Lega nei limiti di quanto ricevuto dai concessionari; l'AAMS, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'aggiornamento della convenzione di concessione prevedendo apposite penali e cause di revoca per il ritardato o mancato versamento delle quote di spettanza della Lega;

c) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi relativi alle immagini ippiche;

d) un contributo a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente pari al 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2012, di 140 milioni di euro per l'anno 2013, di 130 milioni di euro per l'anno 2014, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 70 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro per l'anno 2017; il contributo è versato alla Lega in dodici rate mensili di uguale importo entro il giorno 15 di ogni mese;

e) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuate nel mese all'interno degli ippodromi; il contributo è versato alla Lega entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. A decorrere dal 1º gennaio 2013 gli ippodromi possono commercializzare al loro interno i giochi pubblici con vincita in denaro, oltre a quelli già previsti dalla legge, ferma restando la disponibilità da parte della società di gestione dell'ippodromo delle necessarie concessioni o di adeguati contratti con società concessionarie. L'AAMS, entro il 30 settembre 2012, definisce, nell'ambito di un indirizzo di efficienza operativa nella distribuzione dei giochi pubblici con vincita in denaro, i requisiti tecnici e di spazio del locale in cui è effettuata la vendita di tali prodotti, il numero di apparecchi con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, installabili presso ciascun ippodromo nonché le modalità tecniche per il calcolo delle imposte derivanti dalla vendita di tali giochi; il contributo è destinato dalla Lega prioritariamente al miglioramento e alla gestione degli impianti ippici;

f) un contributo mensile pari al 50 per cento delle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche; il contributo è versato alla Lega entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. L'AAMS, entro il 30 settembre 2012, definisce le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche.

ART. 7.

1. La Lega non può ricorrere all'indebitamento con istituti finanziari o con fornitori di qualsiasi genere e ha l'obbligo di chiudere gli esercizi in pareggio.

ART. 8.

1. L'AAMS, con decreto del Direttore generale da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dispone:

a) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi, da attuare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'adozione, a seguito dell'attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare: un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuare sulle scommesse e sui giochi ippici a totalizzatore, compreso tra il 24 e il 26 per cento della raccolta; una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite, denominata « *payout* », compresa tra il 74 e il 76 per cento; l'invarianza della remunerazione percentuale dei concessionari connessa alla raccolta delle scommesse Tris, Quarté e Quinté, già gestite dal totalizzatore dell'ippica nazionale; la remunerazione dei concessionari, per ogni altra scommessa o gioco gestiti dal totalizzatore ippico unico,

nella misura del 42,5 per cento del relativo prelievo; una quota in favore dell'ASSI pari al 50 per cento del prelievo;

c) per le sole scommesse ippiche a quota fissa, l'adozione dei criteri e delle modalità tecniche atti ad assicurare l'applicazione di un'imposta unica e di un prelievo destinato all'ASSI pari, rispettivamente, all'1,5 per cento e al 3,5 per cento della raccolta netta complessiva annua.

ART. 9.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 281, le parole: «, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse » sono soppresse;

b) al comma 282, le parole: « e all'UNIRE » e « e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali » sono soppresse.

ART. 10.

1. Per l'anno 2012 il contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, è destinato all'ASSI.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2013 le quote di prelievo destinate all'ASSI, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono destinate alla Lega.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2018 il contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d),* è soppresso.

PAGINA BIANCA

€ 1,00

16PDL0060670